

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 29/A

(Riunione del Consiglio Federale del 1° agosto 2002)

il Consiglio Federale

- **visto** il Comunicato Ufficiale 29/A recante “*disposizioni in ordine all’ammissione ai campionati 2002-2003*” ;
- **considerato** che il Consiglio direttivo della Lega Professionisti di Serie C nella riunione del 23 luglio 2002 ha deliberato di non ammettere la Società U.S. Avellino S.p.A. al campionato di competenza (Serie C/1) per la stagione sportiva 2002/2003 per le seguenti ragioni: a) mancato deposito della garanzia bancaria di € 206.582,76 per la partecipazione al campionato; b) mancato deposito delle dichiarazioni liberatorie dei tesserati Armellini Andrea, Bembuana Keve Eddy, Ciaramitaro Maurizio, Cominelli Lucas Ariel, D’Angelo Andrea, Genovese Luigi, Pagliari Silvio, Sonzogni Giuliano, Torino Vittorio;
- **rilevato** che di tale determinazione è stata data comunicazione alla società dalla Lega di competenza con lettera in data 23 luglio 2002;
- **rilevato** altresì che la società interessata, avvalendosi della facoltà concessale dal succitato Comunicato Ufficiale n. 29/A, avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso alla F.I.G.C. in data 25 luglio 2002, prot. N. 21269;
- **preso atto** che la società, come comunicato dalla Lega di appartenenza, ha ritualmente prodotto presso detta Lega documentazione intesa a comprovare l’avvenuto adempimento delle prescrizioni di cui alla comunicazione sopramenzionata;
- **verificata** la tempestività del ricorso proposto e della successiva produzione documentale;
- **esaminate** le ragioni addotte dalla reclamante e gli elementi documentali offerti a corredo;
- **vista** la nota in data 31 luglio 2002 formulata al riguardo dalla CO.VI.SO.C., la quale ha espresso parere favorevole all’ammissione della società al campionato di competenza, avendo la stessa comprovato alla Lega di appartenenza gli adempimenti richiesti;
- **ritenuto** di doversi conformare al suddetto parere;
- **visto** l’art. 12 della legge 23 marzo 1981 n. 91

delibera

di accogliere il ricorso della società U.S. Avellino S.p.A. e per l’effetto ammetterla al campionato di competenza.

PUBBLICATO IN ROMA 1° AGOSTO 2002

IL SEGRETARIO
Dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro